



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo

**PON**  
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

All. 2



## *Servizio Programmazione del Sistema di Welfare*

*U.O.C. SERVIZI SOCIALI COMUNALI*

**SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  
FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'ISTITUTO DEL  
REDDITO DI CITTADINANZA.**

**CIG 8737191E17**

**CUP B51E17000410006**

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

#### **1-NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata istituita la misura denominata Reddito di Cittadinanza.

Tale misura nazionale consente ai Beneficiari di godere di supporti finalizzati al contrasto alla povertà secondo una duplice componente:

-la componente “passiva” è riferita al sussidio economico erogato al beneficiario direttamente dall'INPS in forma di Carta Acquisti e utilizzabile per spese determinate;

-la componente “attiva”, invece, è riferita, alla fornitura di servizi e prestazioni aggiuntive, erogate dall'Ambito territoriale di Latina 2 in rete con altre amministrazioni competenti, attivabili a seguito della sottoscrizione di un progetto personalizzato per l'inclusione sociale e lavorativa.

La misura, infatti, prevede l'adesione da parte del beneficiario RDC ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale, che si concretizza nella sottoscrizione di un “Patto per il Lavoro” presso il Centro per l'Impiego del Comune di residenza o di un “Patto per l'inclusione sociale” presso i servizi sociali del Comune di residenza.

Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, inoltre, il beneficiario del RDC è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto sottoscritto, la propria disponibilità per la partecipazione ai progetti utili alla collettività denominati PUC, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, che possono essere attuati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale e di tutela dei beni comuni.

Diversi decreti attuativi hanno dato forma e contenuto all'applicazione della misura.

Al fine di implementare l'applicazione della misura sui territori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 229 del 03/08/2016, ha adottato l'Avviso Pubblico n. 3, non competitivo, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione".

Il Comitato dei Sindaci con la deliberazione n. 8/2016 ha approvato il progetto e le azioni da realizzare, dando priorità alla realizzazione dell'azione A, ossia il potenziamento del Servizio Sociale Professionale sul territorio.

Il progetto è stato finanziato e pur con successive modifiche ed integrazioni è giunto all'ultima annualità di riferimento.

Al fine di avere una visione completa della misura del RdC e prendere atto delle complesse azioni che il Servizio Sociale Professionale è tenuto a implementare sui territori si rinvia al link <https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx>, dove sono scaricabili documenti, tutorial, quaderni operativi, la piattaforma dedicata GEPI.

## **2-OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di cui all'Azione A.1 del progetto, codice AV-3/2016 LAZ\_25, finanziato dal PON Inclusione, finalizzato al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per le attività complementari all'istituto del Reddito di Cittadinanza.

L'azione messa a bando è la seguente:

*A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del RdC*

*A.1.b - Rafforzamento Servizio Sociale Professionale*

## **3-VALORE DELL'APPALTO**

Il valore dell'appalto di € 101.430,00 (IVA esclusa) + € 55.000,00 per servizi analoghi, eventualmente attivabili ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti, finanziato interamente a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, di cui all'Avviso 3/2016, approvato con Decreto n. 229 del 03.08.2016 della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### **4-DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto avrà decorrenza presumibilmente dal 15/05/2021 o, se l'aggiudicazione avvenga dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio, fino al 31/12/2021.

Il Comune di Latina si riserva di dar luogo all'espletamento del servizio, ove ne ricorresse l'urgenza, anche nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici.

#### **5-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'obiettivo prioritario è quello di garantire, attraverso Assistenti Sociali incaricati quali case manager, la presa in carico dei nuclei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza.

L'attività prevista si declina in diverse azioni specifiche: analisi, valutazione, progettazione, monitoraggio secondo quanto rappresentato nelle "*Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale*", documento operativo previsto dal Decreto legge 4/2019, approvato con Decreto del Ministro del 23 luglio 2019.

Le prestazioni minime previste da garantire sono:

- offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali (colloqui individuali, informativa sul tema del RdC, destinatari e modalità di accesso);
- accogliere e indirizzare i beneficiari del RdC: svolgere colloqui individuali con l'obiettivo di fornire una risposta orientata e professionale attraverso la valutazione delle singole situazioni socio economiche analizzate alla luce dei criteri di accesso alla misura, e della possibile programmazione e realizzazioni di progetti a supporto dell'empowerment della famiglia/persona, anche nell'attivazione e successivo monitoraggio nello svolgimento dei Progetti di Utilità Comune PUC;
- affiancare e sostenere i nuclei familiari beneficiari del RdC: svolgere colloqui di supporto tramite i quali rispondere a domande e sciogliere dubbi, guidare attivamente nell'osservanza degli obblighi previsti dalla misura e nella risoluzione di possibili problematiche;
- lavorare in rete e supportare gli operatori sociali del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale territoriale nelle prassi che riguardano direttamente i beneficiari RdC: collaborare per la gestione del pre-assessment (contatti telefonici con i beneficiari, programmazione colloqui, convocazioni colloqui, ausilio nella gestione della piattaforma digitale GE.P.I.) e per l'eventuale presa in carico fino all'elaborazione del Patto per l'inclusione sociale (coadiuvare nella

fase di elaborazione del progetto di intervento e nel relativo monitoraggio), pianificare e realizzare incontri periodici con gli operatori sociali dei diversi comuni per attività di monitoraggio, confronto e condivisione;

-svolgere le attività di monitoraggio fisico trimestrale sui beneficiari, predisporre le relazioni richieste dall'autorità di gestione del PON Inclusione e gestire eventuali richieste di approfondimento e di controllo;

-garantire la predisposizione e custodia del materiale documentale necessario a documentare il lavoro di presa in carico di tutti i beneficiari della misura.

-allestire una sede in zona centrale facilmente raggiungibile dagli utenti adeguata per spazi, arredi e attrezzature.

## **6-FIGURE PROFESSIONALI**

Il servizio oggetto del presente appalto mira a rafforzare i Servizi Sociali Professionali istituzionali nel compito specifico di presa in carico delle famiglie/persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.

Dovrà prevedere le seguenti figure professionali:

-minimo n. 3 Assistenti Sociali, in possesso di laurea e relativa iscrizione all'Albo, per complessive n. 3.780 ore di servizio, da espletare nel corso della durata dell'appalto;

-n° 1 Assistente Sociale con funzioni di coordinamento e monitoraggio del progetto in possesso di laurea, iscrizione all'Albo A o con comprovata esperienza almeno biennale di coordinamento, per complessive n. 630 ore di servizio da espletare nel corso della durata dell'appalto.

All'avvio del Servizio l'aggiudicatario fornirà al Responsabile Unico del progetto l'elenco del personale, i curricula e il funzionigramma.

Andrà fornito anche il nominativo di almeno due sostituti.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'esecuzione dell'appalto dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile.

Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel Servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio.

## **7- SEDE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto presso una sede idonea, sita sul territorio della città di Latina e messa a disposizione, anche in forma non esclusiva per tale attività, dall'aggiudicatario del servizio.

Il Comune di Latina si riserva la facoltà di valutare, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, l'idoneità della sede che verrà indicata per le attività e di dettare istruzioni e direttive per il corretto

svolgimento delle attività.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, garantire l'arredo e l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività proprie del servizio.

## **8-CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

## **9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n.196/2003, e del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del Trattamento" per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003, acquisendone le derivanti responsabilità, ed a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento e, comunque, conformemente al disposto del predetto D.Lgs. n. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Latina.

L'appaltatore si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi, oltre al citato D. Lgs. n. 163/2003, anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- eseguire i soli trattamenti, funzionali, necessari e pertinenti, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **9-OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerato con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi.

In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

La stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atta a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Latina ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali.

L'appaltatore riconosce che il Comune di Latina risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso.

La stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore ed il predetto personale.

L'appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

L'appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

L'appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la stazione appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.

L'appaltatore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

L'esercizio da parte della stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione.

Entro il medesimo termine di dieci giorni l'appaltatore deve trasmettere al Comune – Servizi Sociali Comunali-il curriculum vitae del nuovo operatore proposto.

Il Comune di Latina si riserva la facoltà di non approvare il nuovo operatore proposto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del curriculum vitae, qualora privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idoneo.

Trascorso tale periodo senza che il citato Comune si sia espresso, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.

Fermo restando che la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvare le risorse umane impiegate, l'appaltatore dovrà comunque garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di altre cause di forza maggiore.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

## **ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Comune di Latina ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare al Comune stesso.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **ART. 10 - COORDINAMENTO**

L'impresa affidataria dovrà prevedere la figura di un Coordinatore con funzioni di organizzazione e coordinamento delle prestazioni, che risponderà del corretto svolgimento delle stesse da parte del personale ed opererà per evitare ogni eventuale disfunzione imputabile al personale dell'impresa affidataria.

Il Coordinatore dovrà possedere almeno fino a due anni di esperienza documentata nell'ambito di gestione e coordinamento di servizi. Il nominativo del coordinatore, unitamente alla copia del relativo titolo professionale, dovrà essere comunicato al Comune di Latina – UOC Servizi Sociali Comunali prima dell'attivazione del servizio.

Qualora il Responsabile della UOC, lo ritenesse opportuno, il coordinatore dovrà partecipare ad incontri per la programmazione e il coordinamento generale degli interventi, secondo le modalità che verranno concordate tra l'impresa affidataria e il Comune di Latina.

#### **ART. 11 - REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Latina approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 14/05/2017, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

L'appaltatore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

#### **ART. 12 - CORRISPETTIVO**

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione.

Il corrispettivo (comprensivo di IVA), spettante all'operatore economico appaltatore, sarà quello risultante dagli atti di gara e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore, dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende, altresì, compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali messi a disposizione dall'appaltatore stesso, per lo svolgimento delle attività.

Non sono ammesse cessioni dei crediti e/o fatture derivanti dal servizio prestato come specificato nel successivo art. 19.

### **ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

All'appaltatore spetta, a compenso degli impegni assunti, un corrispettivo pari ad 1/8 del costo dell'appalto aggiudicato, sulla base dei servizi effettivamente prestati e dietro presentazione di regolare fattura fiscale elettronica con cadenza mensile posticipata.

Il pagamento avverrà entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, da parte della stazione appaltante, della fattura elettronica e sarà, comunque, subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della stazione appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C..

L'eventuale indicazione di una "Data di scadenza di pagamento" inferiore ai 60 giorni può comportare il rifiuto della fattura.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura, qualora non siano rispettate le seguenti regole:

1. emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;

2. indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio :
- del CIG : 8737191E17
- del CUP : B51E17000410006
- della “Scissione dei pagamenti” previsto dall'art. 1, co. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

La liquidazione del corrispettivo avverrà mediante provvedimento del RUP, previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Inoltre, al fine di consentire al Comune di Latina di inserire le domande di rimborso nel portale del SIGMA del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è fatto obbligo all'aggiudicatario di inviare alla scadenza di ogni trimestre (30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre) i seguenti documenti:

SAL – Stato di avanzamento dei lavori, secondo la tempistica e le modalità contenute nel contratto di servizio, al quale va allegata la seguente documentazione:

- relazione delle attività;
- curriculum vitae
- Timesheet con descrizione dettagliata delle attività realizzate e delle singole risorse impiegate
- prodotti realizzati

Si precisa che lo “SAL – Stato di avanzamento dei lavori” di cui sopra deve essere trasmesso distintamente e specificamente per l' AZIONE A - A.1.b -Rafforzamento servizio sociale professionale.

#### **ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale a favore della stazione appaltante.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha, altresì, il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti; nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo a verifica della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e comunque solo con la restituzione della stessa al garante.

La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

## **ART. 15 – INADEMPIMENTI, PENALITÀ E MODALITÀ DI CONTESTAZIONE**

In caso di riscontrato grave inadempimento nell'esecuzione del servizio, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato sono applicate le seguenti penalità:

-€ 350,00 per ogni giorno di svolgimento irregolare del servizio, per il mancato rispetto delle comunicazioni /disposizioni , compreso il mancato rispetto degli orari

-€ 350,00 per ogni irregolarità derivante da comportamenti scorretti o trascuratezza nella realizzazione del servizio

-da € 300,00 a € 500,00 per ogni mancato preavviso di almeno 15 giorni per la sostituzione del personale che presta servizio

-€ 500,00 per inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie, finali)

Le inadempienze contrattuali sono contestate secondo le modalità di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.

Le penali sono detratte dall'ammontare dovuto dall'Amministrazione per il servizio reso dall'aggiudicataria nel trimestre successivo a quello della definizione della contestazione.

L'applicazione di tre penalità durante un semestre di servizio comporta la risoluzione del contratto sensi del citato art. 108 del Codice.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altri prestatori di servizi per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'aggiudicataria.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa degli inadempimenti di cui al presente articolo.

## **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 16, nel caso di inadempimento dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protratosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dalla stazione appaltante per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.

In ogni caso la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 16, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti, necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stes-

so, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;

- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016;
- mancata attivazione del servizio;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore nello del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da

rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla stazione appaltante medesima.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **ART. 17 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA**

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

#### **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI E ASSOGGETTAMENTI FISCALI**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della stazione appaltante.

Fanno carico all'appaltatore tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

#### **ART. 19 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL SUBAPPALTO**

L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatto comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

È fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto e delle relative fatture, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. n. 50/2016: in tal caso, deve, comunque, garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, erimane disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso il sub-appalto.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sue modificazioni, ed in particolare si impegna a comunicare all'Ente appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione.

Nello stesso termine, comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

Provvederà, infine, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 9-bis - della Legge n. 136/2010 aggiornato dal D. Lgs. 187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Si applicano comunque le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 aggiornato dal D. Lgs. 187/2010 e dal D. Lgs. n° 150/2011.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice civile, con particolare riguardo all'art. 1655.

#### **ART. 21 – POLIZZE ASSICURATIVE**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o arrecati a beni, tanto dell'Ente appaltante o di terzi, a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato.

A tal fine l'appaltatore si impegna a stipulare con una primaria compagnia assicurativa apposita polizza assicurativa, a beneficio dell'Ente appaltante e dei terzi, valevole per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, con massimale pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro.

In detta polizza dovrà risultare che l'Ente appaltante è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

L'Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'affidamento.

L'appaltatore si impegna a consegnare all'Ente appaltante copia della polizza di cui sopra in sede di stipula del contratto, e comunque entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del servizio, se antecedente.

#### **ART. 22 - OSSERVANZA NORMATIVA**

L'appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'appalto, applicabili ai servizi di cui al presente capitolato, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'appaltatore non potrà accampare diritto alcuno verso la stazione appaltante.

#### **ART. 23 - FORO COMPETENTE**

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Latina, rimando esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.